

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

Anno CLIII - Fascicolo 2 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di maggio del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Elena Pezzato

LA QUESTURA DI GIUNILLO*

SOMMARIO: 1. *Prolegomena*. – 2. *Iunillus*, il giurista teologo. – 3. Gli *Instituta regularia divinae legis* al servizio di Giustiniano. – 4. Inquadramento cronologico della questura di Giunillo. – 5. Caratteristiche stilistiche delle *Novelle* di Giunillo. – 6. Giunillo questore: indirizzi e influenze. – 7. Conclusioni.

1. Prolegomena

Tra i ranghi più elevati dei funzionari imperiali, il *quaestor sacri palatii* occupava un ruolo di massimo prestigio e di invidiabile vicinanza al monarca. Definito anche *leges interpres, vox legum, iuridicus quaestor, legum peritus*¹, determinare quali fossero la personalità, l'indole, la formazione, le opinioni religiose e politiche del *quaestor* reggente è un profilo di indubbio rilievo nell'esame di testi normativi della tarda antichità. E benché la *quaestura* in generale sia ampiamente stata oggetto di indagine da parte della giusromanistica pubblicistica² e da più parti si sia sottolineata l'esigenza di condurre delle ricerche volte ad approfondire le peculiarità delle

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. anche la definizione datane da Coripp., *Laud. Iust. Min. Paneg. Anast.*, ll. 26-28 «*arbiter orbis, principis auspicio leges et iura gubernans, iustitiae vindex*» (F.C. CORIPPUS, *In laudem Iustini Augusti minoris*, ed. with translation and commentary by A. CAMERON, London, 1976, p. 35).

² Tra gli altri, per limitarmi alla letteratura relativamente recente, cfr. R. GUILLAND, *Études sur l'histoire administrative de l'Empire Byzantin. Le questeur: 'O KOIΛIΣΤΟΡ, QUÆSTOR*, in *Byzantion*, 1971, 61, pp. 78-104; G. DE BONFILIS, *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli, 1981, *passim*; S. FARO, *Il questore imperiale: luci ed ombre su natura e funzioni*, in *KOINΩΝΙΑ*, 1984, 8.2, pp. 133-159 e D. VERA, *Alcune note sul quaestor sacri palatii*, in *Studi tardoantichi*, I, *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*, I, Messina, 1986, pp. 27-53.

differenti questure³, ad oggi, come è noto, soltanto Tony Honoré ha cercato di determinare, in concreto, la personalità e il ruolo assunto all'interno della complessa macchina imperiale bizantina di uno dei funzionari che l'ha diretta, scegliendo il più illustre e autorevole tra i questori, Triboniano⁴.

Non pare inopportuno, dunque, soffermarsi ad analizzare anche la figura del suo – meno fortunato – successore, Giunillo, al fine di porre in luce alcuni tratti caratteristici della sua questura e delineare, per quanto possibile, gli apporti e gli indirizzi a lui riconducibili presenti all'interno delle Novelle.

2. Iunillus, *il giurista teologo*

Iunillus (gr. Ἰουνίλος o Ἰουνίλος)⁵ nacque in Libia⁶ presumibilmente verso la fine del V e gli inizi del VI secolo.

Ben poco ci è dato conoscere della sua vita privata: una lettera di Fulgenzio, vescovo di Ruspe, indirizzata a una tale *Venantia*, lascia presumere che quest'ultima fosse una sua congiunta o, forse, sua moglie⁷.

³ Così R. BONINI, *Rec. a F. Goria, Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, in *SDHI*, 1976, 42, pp. 457-458 e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 407.

⁴ Il riferimento, ovviamente, è a T. HONORÉ, *Tribonian*, New York, 1978.

⁵ Sul nome del personaggio, cfr., in ispecie, E. STEIN, *Deux questeurs de Justinien et l'emploi des langues dans ses nouvelles*, in *Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie de Belgique*, 1937, 23, pp. 378-379 (= *Id.*, *Opera minora selecta*, Amsterdam, 1968, pp. 372-373), che esclude il latino 'Junilius', adoperato, invece, soprattutto in passato.

⁶ Cfr. Procop., *hist. arc.* 20, 17: «Ἰουνίλον δὲ Λίβυον γένοϛ».

⁷ Cfr. Ep. VII *ad Ven.* 2 (*CCSL* XCI, *Sancti Fulgentii Episcopi Ruspen-sis Opera*, cura et studio J. FRAIPONT, Turnholti, 1968, p. 245). Per un rapporto coniugale si è espressa S.T. STEVENS, *The Circle of Bishop Fulgentius*, in *Traditio*, 1982, 38, p. 336. Si tratterebbe, invece, di una parente secondo M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean. Junillus Africanus and the Instituta Regularia Divinae Legis*, Tübingen, 2003, p. 29.

Giunillo, oltre che con il menzionato Fulgenzio⁸ ebbe contatti epistolari anche con un'altra figura di spicco nell'ambiente cattolico africano, Ferrando, diacono di Cartagine⁹. Curioso è confrontare l'elogio di Giunillo scritto da Ferrando¹⁰ con le parole di disprezzo dedicategli da Procopio: a voler credere a quest'ultimo, egli non avrebbe ricevuto una formazione giuridica, non avrebbe saputo parlare greco e sarebbe stato «τὴν αἰσχροκέρδειαν δαιμονίως ἐσπουδακότα» ('satanicamente posseduto dalla cupidigia di danaro')¹¹. La testimonianza dell'au-

⁸ È lo stesso Fulgenzio a menzionare il carteggio con Giunillo: cfr. *Ep. VII ad Ven.* 2 «*Per epistulam siquidem clarissimi filii mei Iunilli propositum simul et studium tuae christianitatis agnoui, qui mihi gratiam, quam tibi largitus est Deus, in tantum significare curavit, ut in suis litteris tuae quoque salutationis mihi demonstrare iudicium*» (ed. Fraipont, cit., p. 245). Sulla figura di Fulgenzio, cfr. W.J. HENDERSON, s.v. *Fulgentius of Ruspe*, in *EPLBHC*, III, *Faber Felix – Juwayni, al-*, ed. by A.G. SAVVIDES, B. HENDRICKX, Turnhout, 2012, pp. 30-32, con ampia ricognizione bibliografica.

⁹ Cfr. *Bibliotheca casinensis seu codicum mancriptorum qui in tabulario casinensi asservantur...*, I, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti Abbatiae Montis Casini, Montecassino, 1873, p. 194. Su Ferrando, cfr. M.R.P. MCGUIRE, v. *Ferrandus of Carthage*, in *New Catholic Encyclopedia*, V, *Ead-Fre*, Detroit et. al., 2003², pp. 691-692.

¹⁰ Cfr. «*Domino merito illustri praestantissimo atque in christo charissimo filio sanctae matris ecclesiae catholicae Iunillo ferrandus diaconus. in domino salutem*» (ed. Bibl. Casinensis I, cit., p. 194).

¹¹ Procop., *hist. arc.* 20: 17. ἐπει δὲ ὁ Τριβωνιανὸς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, μοῖραν μὲν αὐτοῦ τῆς οὐσίας ἀφείλετο, καίτοι παιδὸς τὸ εἰ ἀπολελειμμένου καὶ πλήθους ἐκγόνων, ἐπεὶ ἐπεγένετο τῷ ἀνθρώπῳ ἡ τέλειος ἡμέρα τοῦ βίου, Ἰουνίλον δὲ Λίβυν γένους ἐπὶ τῆς τιμῆς κατεστήσατο ταυτῆς, νόμου μὲν οὐδὲ ὅσον ἀκοῆν ἔχοντα, ἐπεὶ οὐδὲ τῶν ῥητόρων τις ἦν, γράμματα δὲ Λατῖνα μὲν ἐξεπιστάμενον, Ἑλληνικῶν μὲντοι ἔνεκα οὐδὲ πεφοιτηκότα πρὸς γραμματιστοῦ πώποτε, οὐδὲ τὴν γλῶσσαν αὐτὴν ἐλληνίζειν δυνάμενον (πολλάκις ἀμέλει φωνὴν Ἑλληνίδα προθυμηθεὶς ἀφείναι πρὸς τῶν ὑπηρετούντων γέλωτα ὄφλεν), ἐς δὲ τὴν αἰσχροκέρδειαν δαιμονίως ἐσπουδακότα, ὅς γε γράμματα μὲν τὰ βασιλέως ἐν δημοσίῳ ἀπεμπολῶν ὡς ἠκίστα κατεδύετο. 18. ἐνὸς δὲ στατήρος χρυσοῦ ἔνεκα τὴν χεῖρα ὀρέγειν τοῖς ἐντυγχίνουσιν οὐδαμῆ ὄκνει. 19. οὐχ ἤσσαν τε ἢ ἐπὶ ἐνιαυτῶν χρόνον τοῦτον ἢ πολιτεία τὸν γέλωτα ὄφλεν. Trad.: Quando poi Triboniano abbandonò l'umano consorzio, sottrasse una parte della sua sostanza (e sì che l'ultimo giorno l'aveva colto che gli restava ancora un figlio e gran copia di nipoti!) e nominò per la carica Giunillo, libico, che di diritto mai aveva udito verbo (non era neppure avvocato). Questi conosceva sì il latino, ma quanto al greco era a un livello meno che elementare: non sapeva neppure parlarlo, e le volte che si sforzava di dire due parole in greco destava le risa dei suoi sottoposti. Satanicamente invasato dalla smania del guadagno, non provava la minima vergogna a far pubblico commercio dei rescritti imperiali (*Procopio*).

tore dell'*Historia arcana*, benché necessiti di essere epurata dal tono denigratorio e malevolo che caratterizza in più tratti la narrazione – qui dettato fors'anche da ragioni di personale antipatia¹² – sembra contenere, tuttavia, un fondo di verità.

Di madrelingua latina¹³, Giunillo ricevette senz'altro una solida istruzione giuridica, che fu però oscurata dal primeggiare di un innato interesse per le questioni teologiche. Appurato che non rivestì alcuna carica ecclesiastica, come invece comunemente ritenuto dalla dottrina più antica¹⁴, il suo scritto *Instituta Regularia Divinae Legis* ben testimonia la duplice propensione del suo animo, per il diritto e per la religione¹⁵.

3. *Gli Instituta regularia divinae legis al servizio di Giustiano*

Gli *Instituta*, che ancora si leggono per mezzo della risalente edizione curata alla fine del XIX secolo da Heinrich Kihn¹⁶, hanno trovato una ricca e compiuta contestualizzazione storica, ideologica e politica grazie all'indagine di Michael Maas¹⁷.

*Storie segrete*⁸, Introduzione, revisione critica del testo e note di F. CONCA, versione italiana di P. CESARETTI, Milano, 2020, p. 257).

¹² In tal senso, cfr. M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., p. 76, secondo il quale l'astio di Procopio sarebbe dipeso dalla differente posizione di Giunillo circa l'orientamento da imprimere al sistema educativo (cristiano anziché classico).

¹³ Per le citazioni bibliche nei suoi *Instituta Regularia Divinae Legis*, Giunillo sembra aver fatto ricorso a un testo latino: cfr. M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., pp. 89-91.

¹⁴ Sul punto, cfr., ampiamente, H. KIHN, *Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten. Nebst einer kritischen Textausgabe von des letzteren Instituta regularia divinae legis*, Freiburg im Breisgau, 1880, pp. 222-233, che respinge, in ispecie, l'attribuzione di una carica vescovile.

¹⁵ Circa gli elementi che denotano una formazione e professione giuridica dell'autore degli *Instituta*, cfr. M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., pp. 12-13 e 67-75.

¹⁶ H. KIHN, *Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten*, cit., pp. 465-528.

¹⁷ M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., p. 118 ss., che, inoltre, riproduce senza innovazioni l'edizione curata da Kihn (pp. 116-235).

L'opera è stata considerata per lungo tempo riprendere direttamente le idee di Teodoro vescovo di Mopsuestia¹⁸, e soltanto più di recente ciò è stato posto in dubbio: difficile spiegare come lo scritto avrebbe potuto uscire indenne dalla condanna tricapitolina di Giustiniano e, vien da aggiungere, in che modo l'imperatore avrebbe potuto affidare la *quaestura* a un uomo vicino all'eresia nestoriana, in un clima di delicatissimo equilibrio politico-religioso¹⁹. Parte della dot-

¹⁸ Capostipite di questa linea di pensiero è H. KIHN, *Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten*, cit., *passim*, seguito pedissequamente da J. JARRY, *Hérésies et factions dans l'Empire byzantin du IV^e au VII^e siècle*, Le Caire, 1968, p. 368 e, tra gli ultimi, ad esempio, da A. CAMERON, *Justin I and Justinian*, in *CAH XIV, Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600*, ed. by A. CAMERON, B. WARD-PERKINS, M. WHITBY, Cambridge, 2000, p. 80. Di 'ispirazione teodoriana' ha parlato M. MAZZA, *Politica e ortodossia nella tarda antichità. Metodi e scopo della historia tripartita di Casiodoro*, in Id., *Le maschere del potere. Cultura e politica nella tarda antichità*, Napoli, 1986, p. 364. Seppur meno marcata, ritiene di poter rilevare un'indiretta influenza del pensiero di Teodoro vescovo di Mopsuestia nell'opera di Giunillo, di recente, anche A.H. BECKER, *The Dynamic Reception of Theodore of Mopsuestia in the Sixth Century: Greek, Syriac, and Latin*, in *Greek Literature in Late Antiquity. Dynamism, Didacticism, Classicism*, ed. by S. FITZGERALD JOHNSON, Alderhot, 2006, pp. 30-44 e Id., *Fear of God and the Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and the Development of Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia*, Philadelphia, 2006, pp. 113-114, seguito da T.E. HUNT, *Junillus Africanus. Instituta Regularia Divinae Legis*, in *Handbuch der Bibelhermeneutiken. Von Origenes bis zu Gegenwart*, hrsg. von O. WISCHMEYER, Berlin/Boston, 2016, p. 89.

¹⁹ Rileva qui la corretta datazione dell'opera: cfr. subito *infra* p. 553 n. 23. Su Nestorio ed il nestorianesimo, alcune indicazioni generali sono di G. DE VRIES, v. *Nestorio e Nestorianesimo*, in *EC*, VIII, Firenze 1952, cc. 1780-1787. Sulla condanna dei Tre Capitoli, su cui si tornerà a breve e la cui letteratura è particolarmente vasta, tra gli altri e nella dottrina meno risalente, senza pretesa di completezza, vd., A. MAYER, v. *Tre Capitoli*, in *EC*, XII, Firenze, 1954, cc. 456-460; G. CUSCITO, *Aquileia e Bisanzio nella controversia dei Tre Capitoli*, in *Aquileia e l'Oriente Mediterraneo*, I, *Testo*, Udine, 1977, pp. 231-262 e Id., *Testimonianze epigrafiche sullo scisma tricapitolino*, in *Rivista di archeologia cristiana*, 1977, 53, pp. 231-256, nonché Id., *La politica religiosa della corte longobarda di fronte allo scisma dei Tre Capitoli. L'età teodolinda*, in *Atti del 6° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo. Milano, 21-25 ottobre 1978*, II, Spoleto, 1980, pp. 373-381; C. CAPIZZI, *Giustiniano I tra politica e religione*, Soveria Mannelli, 1994, p. 97 ss.; C. SOTINEL, *Le concile, l'empereur, l'évêque. Les statuts d'autorité dans le débat sur les trois chapitres*, in *Orthodoxie, christianisme, histoire. Orthodoxy, christianity, hi-*

trina²⁰ si è dunque orientata nell'affermare che gli *Instituta* ripropongono le idee di una sola parte della scuola nisi-bena, secondo gli insegnamenti di un poco noto Paolo il Persiano, del quale Giunillo si fa esplicitamente e umilmente portavoce²¹.

Maas si è spinto oltre, affermando non solo che l'opera di Giunillo non è in alcun modo in contrasto con la rigorosa ortodossia giustiniana, ma che anzi, sotto vari profili, rappresenta «a document intimately connected to imperial policy», al punto da poter essere ritenuto «as an extension of the *Corpus Iuris Civilis*»²².

Se, da una parte, è necessario prestare attenzione a non cadere in considerazioni dai toni eccessivi, dall'altra, pare corretto porre in una certa linea di continuità l'operato di Giunillo teologo con il suo ruolo di funzionario imperiale, soprattutto in considerazione dell'alta carica attribuitagli dallo stes-

story, a cura di S. ELM, E. REBILLARD, A. ROMANO, Rome, 2000, pp. 275-299; G. FEDALTO, *Lo scisma tricapolino e la politica giustiniana*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente (secoli VI-XI). 24-30 aprile 2003*, I, Spoleto, 2004, pp. 629-659 (e la seguente discussione a pp. 661-666); AAVV., *The Crisis of the Oikoumene. The Three Chapters and the Failed Quest for Unity in the Sixth-Century Mediterranean*, ed. by C. CHAZELLE, C. CUBITT, Turnhout, 2007. Recentemente anche J.A. BUENO DELGADO, *El edicto justiniano de los "Tres Capítulos" en el marco de la disputa cristológica sobre la doble naturaleza de Cristo*, Madrid, 2018.

²⁰ In tale direzione si è spinto per primo R. DEVRESSE, *Essai sur Théodore de Mopsueste*, Città del Vaticano, 1948, pp. 273-275.

²¹ Così si legge nelle parole introduttive degli *Instituta* (ed. Kihn, cit., pp. 467-469; M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., pp. 118-123). Circa la figura di Paolo il Persiano, cfr., per tutti, P. BRUNS, *Bemerkungen zur biblischen Isagogik des Iunilius Africanus*, in *L'esegesi dei Padri latini. Dalle origini a Gregorio Magno. XXVIII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana. Roma 6-8 maggio 1999*, I, Parte generale - Oriente, Africa, Roma, 2000, pp. 395-397 e M. MAAS, *Exegesis and Empire*, cit., pp. 17-18.

²² Così M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., rispettivamente p. 5 e 12 (similmente p. 112). Circa l'ortodossia neo-calcedoniana dell'opera di Giunillo oltre all'appena menzionato M. MAAS, *Exegesis and Empire*, cit., pp. 65-66, cfr. anche T.E. HUNT, *Junillus Africanus. Instituta Regularia Divinae Legis* cit., pp. 89-92 e 94-95. Contra A.H. BECKER, *The Dynamic Reception of Theodore of Mopsuestia in the Sixth Century: Greek, Syriac, and Latin*, cit., pp. 36-38.

so Giustiniano: non è facile pensare a un *quaestor sacri palatii* impegnato nella scrittura di un'opera teologica e allo stesso tempo avulso da quelle dinamiche politico-religiose che in quegli stessi anni non davano tregua all'imperatore. E posto che, come si dirà, Giunillo pervenne alla questura verso la fine del 542 e gli *Instituta* furono composti a partire da qualche tempo dopo²³, la scrittura di quest'opera pressoché coincide temporalmente con l'infelice formulazione della condanna dei Tre Capitoli da parte di Giustiniano (τρια κεφάλαια, *tria capitula*)²⁴.

²³ Circa l'arrivo alla questura di Giunillo, cfr. subito *infra* p. 555 ss. In merito alla datazione degli *Instituta*, gioca un ruolo fondamentale l'indicazione presente nell'introduzione relativa all'incontro con Primasio vescovo di Adrumeto (cui è indirizzata l'opera), conosciuto a Costantinopoli in occasione di un viaggio da lui compiuto assieme ad altri vescovi per l'*utilitas provinciae*' (cfr. ed. Kihn, cit., p. 467; M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., p. 118). Come dimostrato da E. STEIN, *Deux questeurs de Justinien et l'emploi des langues dans ses nouvelles*, cit., pp. 379-381 (= ID., *Opera minora selecta*, cit., pp. 373-374), questa visita è da ricollegarsi alla promulgazione di App. 3, risalente al 29 ottobre 542 e non va postdatata al 551, come invece sostenuto e ampiamente argomentato da H. KIHN, *Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten*, cit., pp. 275-289, contro la cui datazione (da rigettarsi anche in base alla data di uscita di scena di Giunillo, vd. *infra* p. 556 ss.) cfr., tra gli altri, B. MAROTTA MANNINO, *Gli Instituta di Giunilio: alcuni aspetti esegetici*, in *Annali di storia dell'esegesi*, 1991, 8.2, p. 405 n. 3 e W.A. BIENERT, *Die „Instituta regularia“ des Junilius (Junillus) Africanus. Ein nestorianisches Kompendium der Bibelwissenschaft im Abendland, in Syrisches Christentum weltweit. Studien zur syrischen Kirchengeschichte. Festschrift Wolfgang Hage*, I, hrsg. von M. TAMCKE, W. SCHWAIGERT, E. SCHLARB, Münster, 1995, pp. 315-316. In argomento, cfr. M. MAAS, *Exegesis and Empire*, cit., pp. 13-16, che ritiene sia possibile ricollegare l'incontro con Primasio fors'anche in relazione alla precedente delegazione episcopale inviata prima della promulgazione di App. 2 del 6 ottobre 541. Trattandosi di uno scritto pienamente 'ortodosso' – e alla luce di quanto ci si appresta a dire in merito ai collegamenti presenti con il contesto politico e religioso – non è necessario, né possibile porre come *terminus ante quem* la condanna dei Tre Capitoli come invece fanno E. STEIN, *Deux questeurs*, cit., pp. 379-380 (= ID., *Opera*, cit., pp. 373-374) e W.A. BIENERT, *Die „Instituta regularia“*, cit., pp. 315-316.

²⁴ Il testo dell'editto di condanna, databile tra il 543 e il 545, sarebbe ricostruibile secondo la dottrina maggioritaria per mezzo dei frammenti citati da Facondo vescovo di Ermiana: così l'edizione dell'editto di E. SCHWARTZ, *Drei dogmatische Schriften Iustinians*, München, 1939, pp. 47-69, riprodotta con traduzione latina in *Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium, Subsidia*, II, *Drei dogmatische Schriften Iustinians von Eduard Schwartz*, seconda

Com'è noto, il clero nordafricano ebbe una dura reazione a seguito delle condanne rivolte alla persona e alle opere di Teodoro vescovo di Mopsuestia, ad alcuni scritti di Teodoreto vescovo di Ciro e alla lettera di Iba vescovo di Edessa indirizzata al vescovo persiano Mari. Al di là di ogni considerazione teologica, infatti, i vescovi dell'Africa settentrionale mal sopportarono l'ingerenza dell'imperatore in questioni di fede. Da subito essi manifestarono un veemente dissenso, che, di lì a pochi anni, avrebbe concorso a realizzare uno scisma all'interno della Chiesa destinato a durare a lungo.

Non è dunque un caso se Giunillo, il fervente religioso libico, attribuisce tanto al *ius naturale* quanto al *ius civile* una comune origine divina e non è disinteressatamente che egli si premura di collocare l'autorità legislativa dell'imperatore all'interno del sistema cosmologico cristiano indicato dalle Sacre scritture²⁵. Deferente e con toni sommessi, l'opera di

edizione a cura di M. AMELOTI, R. ALBERTELLA, L. MIGLIARDI, Milano, 1973. In argomento, cfr. *Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium, Subsidia*, III, *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a cura di M. AMELOTI e L. MIGLIARDI ZINGALE, Milano, 1977, p. XXII e n. 44, nonché p. 129 ss.

²⁵ Cfr., in dettaglio, M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., pp. 67-71, ma anche pp. 26-29, per quanto concerne la circolazione del testo nell'ambiente nord-africano. L'Autore sottolinea come Giunillo riprenda ed enfatizzi la concezione dell'origine divina del *ius naturale* di Giustiniano secondo lui esplicitata in I. 1, 2, 11: *Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, divina quadam providentia constituta semper firma atque immutabilia permanent: ea vero, quae ipsa sibi quaeque civitas constituit, saepe mutari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata*. Sull'attribuzione del passo, cfr. però W. WALDSTEIN, *Ius naturale im nachklassischen römischen Recht und bei Justinian*, in ZSS, 1994, 111, pp. 32-36 (= *Saggi sul diritto non scritto*, introduzione e cura di U. VINCENTI, Padova, 2002, pp. 262-267). Circa la concezione ed elaborazione del *ius naturale* in età giustiniana, oltre che il già menzionato contributo di W. WALDSTEIN, *Ius naturale*, cit., pp. 30-65 (= *Saggi*, pp. 257-318), cfr. anche G. NOCERA, *Ius naturale nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 1962, pp. 27-52 e L. ATZERI, *Natura e ius naturale fra tradizione interna ed esterna al Corpus Iuris giustiniano*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE, Pavia, 2007, pp. 715-758. Sulla strumentalizzazione politica dell'opera di Giunillo da parte di Giustiniano, cfr. anche, riprendendo Maas, M. POLLHEIMER, *Divine law and imperial rule: the Carolingian reception of Junillus Africanus*, in *The Resources of the Past in Early Medieval Europe*, ed. by C. GANTNER, R. MCKITTERICK, S. MEEDEER, Cambridge,

Giunillo si rende strumento della politica imperiale di Giustiniano²⁶.

Probabilmente a torto, dunque, Procopio afferma che Giustiniano «τὴν τοῦ κοιαιστωρος καλουμένην ἀρχὴν διέθετο οὐδενὶ κόσμῳ» («assegnava la magistratura detta del *quaestor* senza alcun criterio»)²⁷: nel caso del religioso questore libico, i criteri adottati dall'imperatore per la sua nomina a *questor sacri palatii* erano precisi e manifesti, e presentavano profili ideologici e – inevitabilmente – politici²⁸.

4. *Inquadramento cronologico della questura di Giunillo*

L'inizio della questura di Giunillo sembra puntualmente coincidere con il termine di quella triboniana. La datazione della morte di Triboniano, oggetto di dibattito in passato, ha trovato definitiva collocazione nell'estate del 542, in presumibile corrispondenza con l'epidemia di peste che colpì Costantinopoli a partire dai primi mesi di quello stesso anno²⁹.

2015, p. 123 e T.E. HUNT, *Junillus Africanus. Instituta Regularia Divinae Legis*, cit., p. 88 e pp. 89-95.

²⁶ Non accoglibili, pertanto, le considerazioni, che vanno in una direzione opposta, di P. BRUNS, *Bemerkungen zur biblischen Isagogik des Iunilius Africanus*, cit., p. 395, secondo il quale gli *Instituta* rispondono agli interessi di Primasio, che voleva «... die neue Lage in Konstantinopel mit Hilfe seines Kontaktmannes Iunilius [sic!] sondieren und die Vorgehensweise der nordafrikanischen Bischöfe gegenüber der kaiserlichen Religionspolitik bereits im Vorfeld abklären...».

²⁷ Procop., *hist. arc.* 20, 15.

²⁸ È in parte dunque condivisibile l'osservazione di T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 238, «Junilus may have owed the appointment more to his theological interests than to his juridical expertise», ripresa da G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984, p. 243: «... Giunillo, teologo dilettante, ... chiamato alla carica di ministro della giustizia per motivi forse più ideologici che professionali...».

²⁹ Sulla morte di Triboniano, cfr., per tutti, T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 60-64 e J.R. MARTINDALE, v. *Tribonianus 1*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIB, A.D. 527-641, Cambridge, 1992 (rist. 2000), p. 1338. Anche gli indizi stilistici (su cui ampiamente cfr. *infra* p. 557 ss.) inducono a ritenere Nov. 157 l'ultima legge redatta da Triboniano: cfr., anche e in specie, T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 125-137. *Contra* E. STEIN, *Deux questeurs de Justinien et l'emploi des langues dans ses nouvelles*, cit., p. 377 (= Id.,

La prima costituzione da ricondursi alla questura di Giunillo, pertanto, è da identificarsi con App. 3 (risalente al 29 ottobre del 542), salvo non si voglia attribuirne la paternità allo stesso Giustiniano, in un periodo di ‘interregno’ tra i due questori (tesi comunque non priva di criticità³⁰ né probabile, stante la possibile presenza di Giunillo nell’*entourage* imperiale prima della sua nomina a questore³¹).

L’ultimo testo normativo promulgato sotto la guida del successore di Triboniano sembra invece essere Nov. 126 (546), nonostante Procopio dichiari che Giunillo sia rimasto in carica per non meno di sette anni³². A questa ipotesi inducono criteri di natura stilistica.

Opera minora selecta, cit., p. 371), che individua come triboniana da ultima la latina Nov. 114 (a. 541), sulla base del presupposto che il susseguente esclusivo utilizzo del greco sia da imputarsi alla dipartita di Triboniano. Per la determinazione temporale dell’imperversare del morbo a Costantinopoli, mi permetto di rinviare a E. PEZZATO, *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, di prossima pubblicazione.

³⁰ L’ipotesi è di A.M. HONORÉ, *Some constitutions composed by Justinian*, in *The Journal of Roman Studies*, 1975, 65, pp. 120-121, che trae la sua presunzione da alcune ricorrenze stilistiche considerate, invece, non sufficientemente provanti da W. KAISER, *Authentizität und Geltung spätantiker Kaisergesetze. Studien zu den Sacra privilegia concilii Vizaceni*, München, 2007, pp. 133-134 n. 16.

³¹ Il rivestimento di un incarico precedente a quello di questore si può ipotizzare in base all’appellativo ‘*illustris*’ che Ferrando rivolge a Giunillo nella sua epistola (cfr. *supra* p. 549 n. 10). Sul punto, cfr. E. STEIN, *Deux questeurs de Justinien et l’emploi des langues dans ses nouvelles*, cit., pp. 381-382 (= ID., *Opera minora selecta*, cit., pp. 375-376), che criticando H. KIHN, *Theodor von Mopsuestia und Junilius Africanus als Exegeten*, cit., pp. 236-244, sottolinea come il *quaestor sacri palatii* fosse piuttosto chiamato ‘*gloriosus*’ e presuppone la precedente carica di *magister scrinii*. In merito al sistema delle titolature, cfr. O. HIRSCHFELD, *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, in *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1901, I.1, Berlin, 1901, in ispecie, per quel che qui interessa, pp. 598-604 (= ID., *Kleine Schriften*, Berlin, 1913, pp. 668-674). Per un elenco dei molti magistrati cui venne riconosciuto il titolo di *illustris* (nelle *Novelle*), cfr. N. VAN DER WAAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*², Groningue, 1998, pp. 17-20. Un altro indizio della sua precedente presenza nell’apparato amministrativo imperiale è dato da App. 2, sui cui vd. *infra* p. 564 ss.

³² Cfr. Procop., *hist. arc.* 20, 19: οὐχ ἡσσόν τε ἢ ἐπὶ ἐνιαυτῶν χρόνον τοῦτον ἡ πολιτεία τὸν γέλωτα ὄφλεν. Trad.: E la cosa pubblica destò il riso per non meno di

5. *Caratteristiche stilistiche delle Novelle di Giunillo*

Nel delineare lo stile legislativo del questore sono di primario ausilio le ricerche di Tony Honoré sulla figura di Triboniano, che hanno condotto il giurista oxoniense a comparare tra loro alcune caratteristiche stilistiche delle Novelle giustiniane, in particolare di quelle ‘di transizione’ tra le varie questure. Pur essendo l’indagine di Honoré incentrata sul suo predecessore, essa ha individuato e posto in luce – benché talvolta soltanto incidentalmente – anche parte dei tratti distintivi dello stile della questura di Giunillo³³. Il quadro che ne risulta, invero, non è a favore di quest’ultimo: il costante confronto con lo stile del colto e brillante – sebbene prolisso – predecessore eclissa quello più semplice e laconico di Giunillo, tratto che emerge fin dalla lettura delle *praefationes* delle sue Novelle.

Delle quindici Novelle attribuibili, con un certo grado di attendibilità, alla questura di Giunillo³⁴, sono la maggioranza quelle che presentano una *praefatio* breve e asciutta: il proemio viene sovente utilizzato per indicare, assai brevemente, le ragioni della promulgazione della legge e/o il fine con essa perseguito³⁵, talvolta coincidente con la realizzazione di un unico testo legislativo volto a sintetizzare e integrare precedenti singoli atti normativi³⁶. Ben quattro leggi sono del tutto prive

sette anni (*Procopio. Storie segrete*⁸, cit., p. 257). Nov. 126 è l’ultimo atto normativo redatto da Giunillo anche secondo T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 240. Sul punto si tornerà a breve.

³³ Cfr. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 124-138 e, con riferimento al solo Giunillo, pp. 237-240.

³⁴ Si tratta di App. 3 (29 ottobre 542); Nov. 117 (18 dicembre 542); Nov. 118 (16 luglio 543); Nov. 125 (15 ottobre 543); Nov. 119 (20 gennaio 544); Nov. 122 (23 marzo 544); Nov. 132 (4 aprile 544); Nov. 120 (9 maggio 544); Nov. 124 (15 giugno 544); Nov. 158 (14 luglio 544; vd. però i dubbi indicati subito a seguire circa la possibilità di attribuire il testo alla penna di Giunillo); Nov. 130 (1° marzo 545); Nov. 131 (18 marzo 545); Nov. 128 (24 giugno 545); Nov. 123 (1° maggio 546); Nov. 126 (546).

³⁵ Così Nov. 117 *praef.*; Nov. 125 *praef.*; Nov. 124 *praef.*; Nov. 130 *praef.*; Nov. 131 *praef.*

³⁶ Una *praefatio* volta a introdurre un ‘testo unico’ (vd. anche *infra* p. 561 ss.) si legge in Nov. 118 *praef.* (benché di riforma e non di sintesi); Nov. 120 *praef.* e Nov. 123 *praef.*

di *praefatio*³⁷. Tre *constitutiones* fanno eccezione alla tendenza sopra indicata e presentano un preambolo che, in considerazione della lunghezza dell'intero testo, può essere considerato abbastanza articolato³⁸.

Il tono è generalmente succinto, privo di particolari sfumature e scevro dal ricorrere di temi filosofici o propagandistici³⁹. L'unica esplicita e decisa – nonché forzata⁴⁰ – invettiva a favore dell'operato legiferativo imperiale si legge in Nov. 158, 1, posta a difesa della completezza e coerenza delle leggi in materia di *delationis transmissio*. Questa isolata ricorrenza si aggiunge, a ogni modo, a una singolarissima *praefatio* – che raccoglie una dettagliata indicazione della vicenda processuale cui si vuole porre rimedio –, a un esplicito richiamo a una legge di Teodosio II, nonché a un'inusuale natura 'particolare' del provvedimento (molto simile a un rescritto⁴¹), elementi che mi inducono cautamente a ritenere che il testo di Nov. 158 non provenga direttamente dalla pen-

³⁷ Cfr. App. 3; Nov. 119; Nov. 132 e Nov. 128.

³⁸ Cfr. Nov. 122 *praef.* e Nov. 126 *praef.* Ancor più evidente in Nov. 158 *praef.*, su cui vd. però quando detto subito dopo nel testo.

³⁹ Non si ritrovano più alcuni dei *tòpoi* che avevano caratterizzato le Novelle promulgate durante la questura di Triboniano, come ad esempio la filantropia e l'equità dell'Imperatore, la varietà e instabilità della natura cui deve far fronte il legislatore, il paragone tra il potere curativo dei medicinali e quello delle leggi (in argomento, cfr. H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, pp. 130-137 e 143-153; G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustinianee*, cit., p. 165 ss.). Sul punto, cfr. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 125-126 e p. 237.

⁴⁰ Come recentemente osservato, si tratta di una legge che non è volta a introdurre una semplice interpretazione estensiva, ma che interviene a colmare una vera e propria lacuna normativa: cfr. F. GALGANO, *Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria*, Città del Vaticano, 2007, pp. 125-130, nonché già, similmente, A. MASI, *Note sulla «transmissio Iustiniana»*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, pp. 1035-1036. G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustinianee*, cit., pp. 67-68, sottolinea che la «mano pesante» di questa «giustificazione abbastanza grossolana» è quella di Giunillo.

⁴¹ Circa l'affinità di Nov. 158 con la forma – oramai superata – e la funzione di un *rescriptum*, cfr. M.G. BIANCHINI, *Annotazioni in margine alla Novella 158 di Giustiniano*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 1977, 16.2, Milano, 1977, pp. 629-631 (= ID., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, pp. 209-211), che sottolinea la presenza nel te-

na di Giunillo, ma forse da un funzionario di rango inferiore deputato alla stesura di atti normativi ‘minori’⁴².

Leggi piuttosto brevi si susseguono a Novelle estese e articolate che si strutturano in numerosi *capita*, di variabili lunghezze⁴³. Il richiamo a disposizioni precedenti avviene quasi sempre in maniera indiretta: la loro conoscenza, pur evidente e approfondita, è modestamente celata⁴⁴. Sono rari – ma non del tutto assenti – richiami nominali a imperatori, giuristi e leggi⁴⁵.

Gli epiloghi danno voce a un nuovo sistema di pubblicizzazione delle costituzioni imperiali, che riflette una crescente attenzione volta a evitare onerose spese a carico delle provincie. Dalla richiesta rivolta al prefetto del pretorio di non gravare i provinciali «τινὸς παρανόμου ζημίας» (‘di alcun onere ini-

sto della clausola di stile tipica dei rescritti ‘*si precedes veritate nitantur*’, resa in Nov. 158, 1 con «εἰ ταῦτα οὕτως ἔχοντα εὔροις».

⁴² P. NOAILLES, *Les collections de nouvelles de l'empereur Justinien*, I, *Origine et formation sous Justinien*, Paris, 1912, pp. 10-13, aveva suggerito che le *pragmaticae sanctiones* e i *rescripta* non venissero redatti personalmente dal questore. Mentre per le prime, come già sottolineato da T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 137-138, non sembrano potersi individuare differenze stilistiche utili a supportare questa tesi, le singolarità di Nov. 158 si pongono a sostegno dell'ipotesi di Noailles concernente i soli rescritti (diversamente T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 138).

⁴³ Nel gruppo delle costituzioni molto brevi rientrano App. 3; Nov. 125; Nov. 122 e Nov. 132. Tra le costituzioni più corpose si annoverano Nov. 117; Nov. 120; Nov. 131; Nov. 128 e Nov. 123.

⁴⁴ I richiami a leggi precedenti (di Giustiniano o di altri) sono frequenti, ad esempio, in Nov. 117 e Nov. 118.

⁴⁵ Cfr. Nov. 117, 6 («τὴν Λέοντος τοῦ τῆς εὐσεβοῦς μνήμης διάταξιν») ‘la costituzione di Leone di pia memoria’; «τὸν δὲ Κωνσταντίνου τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως νόμον τὸν πρὸς Γρηγόριον γεγραμμένον, καὶ τὴν ἐπ’ αὐτῷ γενομένην ἐρμηνείαν ὑπὸ Μαρκιανοῦ τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως» ‘la legge di Costantino di pio destino indirizzata a Gregorio, e l’interpretazione di questa fatta da Marciano di pio destino’; Nov. 118, 5 («τοῦ Βελλειανείου δόγματος») ‘del SC Velleiano’) e Nov. 158, 1 («τὸν τε Θεοδοσίου τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως» e «ὁ Θεοδοσίου τοῦ τῆς θείας λήξεως» ‘la [legge] di Teodosio di pia/divina memoria’) (ma cfr. subito *supra* nel testo circa la dubbia paternità della disposizione). Per nome vengono citati anche alcuni teologi (Nestorio e Eutiche) e Papa Virgilio, cfr. Nov. 131, 1 e 3. Non condivisibile, dunque, l’osservazione di T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 125: «name-dropping is out».

quo⁴⁶) si passa al loro completo esonero dal pagare ogni tipo di spesa⁴⁷, fino all'esplicito addossamento dell'incombenza di pubblicizzazione a carico delle casse imperiali⁴⁸. Come già rilevato in dottrina, la questura di Giunillo sembra, d'altra parte, aver assunto un minor impegno nella pubblicizzazione delle leggi: parte delle Novelle comprese tra il 544 e il 546 sono indirizzate alla conoscenza dei soli costantinopolitani⁴⁹. Simili scelte sono di certo sintomatiche del fragile sistema tributario e del depauperato apparato amministrativo di quegli anni.

Come anticipato, identificare queste caratteristiche stilistiche e altri tratti distintivi rispetto alla lingua dell'ultima questura di Triboniano (come il minore ricorso a numeri espressi in latino o all'espressione «τὰ παραστάντων» negli epiloghi, o il differente utilizzo dei verbi impiegati nell'indicare l'attività imperiale⁵⁰), induce, tra l'altro, ad attribuire alla questura di Giunillo, da ultima, Nov. 126. Gli atti normativi immediatamente successivi – per quanto ci è dato sapere – risalgono al settembre del 548 (Nov. 127 ed Ed. 8), infatti, presentano un'impronta più simile a quella triboniana: *praefationes* più ampie e discorsive – con il ritorno, in Nov. 127 *praef.*, di un tono propagandistico e del *tòpos* del necessario susseguirsi delle leggi⁵¹ – introducono testi più estesi e discorsivi. Ed. 8, nel ri-

⁴⁶ Così Nov. 117 *epil.* Ugualmente riporta Nov. 125 *epil.* nella versione dell'*Authenticum* («sine ullo iniusto dispendio»).

⁴⁷ Cfr. Nov. 118 *epil.*

⁴⁸ Cfr. Nov. 120 *epil.*; Nov. 131 *epil.*

⁴⁹ Cfr. Nov. 122 *epil.*; Nov. 132 *tit.*; Nov. 124 *epil.*; Nov. 128 *epil.* e Nov. 123 *epil.* Fanno eccezione Nov. 158, Nov. 119 *epil.* e Nov. 130 *epil.* (vd. il suggerimento alla lacuna di R. SCHOELL e W. KROLL, *ad hh. ll.*) e Nov. 126 *epil.* (l'affissione dovrà avvenire «καὶ ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι πόλει» 'anche in questa regia città'; così anche G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, cit., pp. 114-115). Sul punto, cfr. sempre G. LANATA, *Legislazione e natura*, cit., p. 113 e 115. Imprecise, invece, le osservazioni di T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 129 e N. VAN DER WAAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, cit., p. 1 n. 4.

⁵⁰ Su tutti questi profili, cfr. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 127-134.

⁵¹ Cfr. Nov. 127 *praef.*: «Τοὺς ἡμετέρους νόμους ἐπανορθοῦν ἡμεῖς οὐκ ὀκνοῦμεν, πανταχοῦ τὸ συμφέρον τοῖς ὑπηκόοις εὐρίσκειν βουλόμενοι» ('Non esitiamo a correggere le nostre leggi, essendo desiderosi di ottenere ciò che è in ogni modo utile ai sudditi').

portare alcune cifre, fa ricorso alla lingua latina (il riferimento è, in particolare, al numero degli *ἄνδρες βικαριάνοι*, *vicari*, e delle *λαμπάδες*, torce) e si conclude con un epilogo che riprende le più tipiche chiuse tribonianee⁵².

La menzionata testimonianza di Procopio, che, come detto, attribuisce a Giunillo almeno sette anni di carica questoria, si scontra dunque con svariati indizi di natura stilistica. Tendenzialmente confermata dunque la tesi formulata da Honoré⁵³, pare corretto ridurre la durata della questura di Giunillo a un periodo di quattro o, forse, sei anni, qualora si ipotizzi che Costantino sia subentrato soltanto verso la fine del 548. In tale ultimo caso, Procopio risulterebbe smentito di un solo anno.

6. *Giunillo questore: indirizzi e influenze*

Come noto, l'attività normativa imperiale giustiniana subì un primo significativo calo di produttività a partire dal 542 e un secondo dal 546; è proprio in quest'arco temporale, come si è visto, che va inserita la questura di Giunillo. Premesso che a una minore operosità non si associa necessariamente un inferiore livello qualitativo, uno sguardo d'insieme sulle quindici Novelle permette di identificare alcuni indirizzi perseguiti dall'ufficio diretto da Giunillo.

Il più evidente consiste nella realizzazione di molteplici testi di legge definibili, con una terminologia moderna, 'unici'. In pratica, si trattò di unire e armonizzare tra loro disposizioni normative precedenti aggiungendo, ove ritenuto opportuno,

⁵² Cfr., rispettivamente, Ed. 8, 3, 2 e 4 ed Ed. 8 *epil.*: «Ταῦτα τοῖνον δῆλα τῆ σῆ ἐνδοξότητι καταστήσαι συνειδομεν, ὥστε αὐτὴν γινώσκουσιν τὰ περὶ τοῦτου νῦν ἡμῖν παραστάντα παραφυλάττειν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον καὶ τὰς σιτήσεις αὐτῶ χορηγεῖν, καθὰ τῆ ὑποταγείῃ παρ' ἡμῶν ἀπογραφῇ περιέχεται». Circa la divergenza stilistica tra le precedenti e Nov. 127 ed Ed. 8, cfr. anche T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 240. Il successore di Giunillo, Costantino, adotta uno stile più simile a quello di Triboniano: cfr. sempre T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., in specie pp. 240-242. Sulla figura di Costantino, cfr. J.R. MARTINDALE, v. *Constantinus 4*, in *The prosopography of the Later Roman Empire*, IIIA, A.D. 527-641, (*Abdanes – 'Iyād ibn Ghanm*), Cambridge, 1992 (rist. 2000), pp. 342-343.

⁵³ Cfr. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 240.

anche nuove prescrizioni. Questi corpi normativi unitari possono così essere identificati: Nov. 117 in materia di dissoluzione del matrimonio⁵⁴; Nov. 118 in tema di successione intestata⁵⁵; Nov. 125, che insieme a Nov. 124 e Nov. 126 costituisce un unico *corpus* in materia di diritto processuale⁵⁶; Nov. 120 con riguardo agli atti dispositivi dei beni ecclesiastici, che verrà perfezionata e arricchita da Nov. 123⁵⁷ e, infine, Nov. 128 –

⁵⁴ Sulle riforme inerenti al divorzio contenute in Nov. 117, cfr. R. BONINI, *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117,10 alla Novella Iustini 140*, in *BIDR*, 1972, 75, pp. 41-70 (= *Id.*, *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna, 1973, pp. 27-71 e *Id.*, *Contributi di diritto giustiniano (1966-1976)*, Bologna, 1990, pp. 27-71) e S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, II, *Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano, 1991, p. 64 ss. Per un'analisi del cap. 2, cfr. G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano, 1990, pp. 315-321, nonché per un'esegesi dei *capita* 4, 6 e (ancora) 2, *Id.*, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis nelle fonti giuridiche giustiniane*, in *BIDR*, 1989-1990, 92-93, pp. 368-376 (= *Id.*, *Contributi di diritto giustiniano (1966-1976)*, Bologna, 1990, pp. 88-97).

⁵⁵ Sulla Nov. 118, per tutti, cfr. R. LAMBERTINI, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano, 1977.

⁵⁶ Sulle tre Novelle processualistiche, cfr. U. ZILLETTI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano, 1965, p. 46 n. 103 (su Nov. 125); p. 262 e n. 95 (su Nov. 124); pp. 79-81, p. 88 e p. 263 (su Nov. 126), nonché, più in generale, R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. ARCHI, Ravenna, 1985, pp. 164-167. Sulla sola Nov. 125, cfr. F. SITZIA, *Giudici e legislatori: il divieto stabilito da Nov. 125 nella storia del diritto bizantino*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, a cura di M.P. BACCARI, C. CASCIONE, II, Napoli, 2006, p. 1403 ss., nonché già G. BASSANELLI, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano, 1983, pp. 107-126.

⁵⁷ Sulla Nov. 120 (e Nov. 123), cfr., in particolare, G. BARONE ADESI, *Il sistema giustiniano delle proprietà ecclesiastiche*, in *La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985*, a cura di E. CORTESE, Milano, 1988, pp. 108-112 (ora anche in *Il diritto romano nella legislazione degli imperatori cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di M. CARBONE, O. LICANDRO, I. PIRO, Roma, 2019, pp. 164-168) e A.M. DEMICHELI, *La Μεγάλη Ἐκκλησία nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano, 1990, pp. 31-34; R. ARCURI, *I percorsi dell'evergetismo nella Tarda antichità: la Chiesa, l'Impero e la susceptio peregrinorum (IV-VI sec. d.C.)*, Reggio Calabria, 2005, p. 187 ss. e *Id.*, *I beni della Chiesa nel VI sec. d.C. tra economia, diritto e religione*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana*, 2012, 61, Napoli, 2013, pp. 130-131.

la «charte des contributions» – in materia di obbligazione tributaria⁵⁸.

Più che doversi giudicare negativamente come una passiva riproposizione di vecchie disposizioni altrui⁵⁹, la realizzazione di un *corpus* legislativo unitario mi sembra essere sintomo di un'avveduta preoccupazione per l'organicità e, ancor di più, la certezza del diritto. Se è vero che il declino della proliferazione legislativa dopo il 542 non va attribuito alla sola dipartita di Triboniano – e del prefetto del pretorio Giovanni di Capadocia –, il meno ambizioso e brillante Giunillo assecondò il disincantato e introverso imperatore, ormai più interessato a questioni teologiche che giuridiche, non mancando però di dimostrare di essere un preparato e buon giurista.

Certamente privo di quel genio di cui era dotato il suo predecessore, egli seppe comunque promulgare delle leggi di pregevole qualità, come, ad esempio, sono Nov. 118 e le leggi in materia di processo civile, le Novelle 125, 124 e 126. In particolare, la Novella in materia di successione intestata rappresentò l'attesa riforma di un settore che da tempo richiedeva una normativa di sintesi e semplificazione. Il legislatore compie una scelta ben precisa, eliminando ogni distinzione tra uomini e donne nelle varie classi di eredi, nonché abbandonando il criterio di *agnatio* a favore di quello di *cognatio*. E, cosa ancora più rilevante, dimostra una fine sensibilità nel saper cogliere e coniugare tra loro elementi della tradizione occidentale con altri derivanti dal sistema greco-ellenistico, mettendo coraggiosamente mano a uno dei più delicati settori del diritto privato⁶⁰.

Parimenti, anche i tre testi normativi in materia di processo civile sono manifestazione di un preciso orientamento adot-

⁵⁸ Così E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, II, *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949 (rist. Amsterdam, 1968), p. 764. Su di essa, cfr. anche quanto detto *infra* p. 567 ss.

⁵⁹ Cfr. G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustinianee*, cit., p. 97.

⁶⁰ Sull'originale fusione raggiunta con Nov. 118, si vedano le considerazioni di R. LAMBERTINI, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, cit., pp. 81-85.

tato dal legislatore, nonché testimonianza della sua risoluta capacità decisionale. Il principale obiettivo perseguito è l'attribuzione ai giudici di un'autonomia sempre maggiore. Così, in Nov. 125, 1, si procede all'abolizione della antica pratica della *relatio* e, in Nov. 126, 1, all'attribuzione della titolarità della sentenza agli organi giurisdizionali deputati all'appello. La preoccupazione per un'integerrima condotta dei giudici, tema affrontato in Nov. 124, 1-3, non è che un baluardo posto a garanzia di questo nuovo assetto, che vede l'imperatore sempre meno coinvolto⁶¹. Si noti la graduale rinuncia alla funzione giurisdizionale cui egli è chiaramente indirizzato, vivido segno di un crescente disinteresse per le questioni terrene⁶².

Peraltro, l'ambito in cui è maggiormente riconoscibile l'impronta di Giunillo è certamente quello delle Novelle trattanti temi religiosi e politico-religiosi, come ad esempio la 'questione africana'. Con le *pragmaticae sanctiones* App. 2 e App. 3, la cancelleria imperiale si premurò di confermare i privilegi del sinodo della *Byzacena*, probabilmente anche grazie all'appoggio che il clero africano poteva vantare su Giunillo, prefiggendosi il duplice obiettivo di consolidare l'ortodossia della Chiesa e l'autorità imperiale⁶³. Con riguardo a tale frangente,

⁶¹ La principale letteratura sulle tre Novelle processualistiche è già stata menzionata *supra* p. 562 n. 56.

⁶² È interessante ricordare le considerazioni di G. BASSANELLI, *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, cit., che, con riguardo a Nov. 125, sottolinea come sia stato possibile emanare un simile testo normativo soltanto dopo l'uscita di scena di Triboniano: «... le intime e ineliminabili connessioni fra il monopolio dell'imperatore sulla creazione e sull'interpretazione delle leggi e la necessità di prevedere le *suggestiones* all'imperatore da parte dei magistrati giudicanti allorché si trovassero di fronte ad un dubbio di diritto, erano chiare ed evidenti a Triboniano e non altrettanto a Junilius [*sic!*]... il quale si limitava a condividere l'affermazione generale secondo cui solo dalla volontà imperiale poteva nascere il diritto» (p. 123). Sul sempre minore coinvolgimento dell'imperatore nella funzione giurisdizionale, cfr. anche quanto detto da R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, p. 166.

⁶³ Sui contatti tra Giunillo e alcune figure di spicco della Chiesa nordafricana si è già detto *supra* p. 548 s. In dottrina si è osservato che App. 2, benché redatta quand'ancora Giunillo non era divenuto questore, rassomigli stilisticamente all'introduzione degli *Instituta* (così M. MAAS, *Exegesis and Empire in the Early Byzantine Mediterranean*, cit., p. 15), indizio che lascia presume-

è evidente, infatti, che Giunillo rappresentò un fondamentale collegamento tra il potere imperiale e la Chiesa nordafricana. È anzi probabile che, proprio in lui, Giustiniano riponesse la speranza di stabilizzare il fragile rapporto con quei territori da poco riconquistati. Come si è detto, però, la condanna dei Tre Capitoli infranse irrimediabilmente ogni tentativo di equilibrio, e neppure gli *Instituta* furono in grado di far riassorbire la scissione.

Similmente ascrivibile alla mano del pio questore è Nov. 131 che, assicurando il valore di legge imperiale a tutti i canoni provenienti da concili ecumenici – e così a quelli di Calcedonia – (*cap.* 1), deve esser letta in relazione alla contestuale disputa tricapitolina⁶⁴, nonché la già menzionata Nov. 117. Vero e proprio ‘manifesto antidivorzista’ di ispirazione cristiana ortodossa⁶⁵, Nov. 117, in particolar modo e tra l’altro, andò a ridurre le ragioni che potevano legittimamente dar luogo a divorzio unilaterale (*capp.* 8 e 9), vietando altresì i divorzi consensuali, salvo che i coniugi decidessero di separarsi per *σωφοσύνης ἐπιθυμίας* (cioè per desiderio di castità) (*cap.* 10). La Novella introduce altresì una forte limitazione alla possibilità di risposarsi della moglie di uomo partito in spedizione milita-

re la sua diretta interferenza. Sul punto, cfr. anche F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, cit., p. 172 n. 207. Si confermerebbe in tal modo e nuovamente la presenza di Giunillo nell'entourage imperiale prima della sua nomina a questore (cfr. quanto detto già *supra* p. 556 e n. 31). Per una ricca ed esauriente esegesi di App. 2 e 3, cfr. W. KAISER, *Authentizität und Geltung spätantiker Kaisergesetze. Studien zu den Sacra privilegia concilii Vizaceni*, cit., p. 35 ss. e, in specie e rispettivamente, pp. 115-131 e 132-155. Allo stesso si rinvia con riguardo alla difficile situazione dei territori nordafricani a seguito della riconquista.

⁶⁴ Cfr. D.J.D. MILLER, P. SERRIS, *The Novels of Justinian. A Complete Annotated English Translation*, II, Cambridge, 2018, p. 869 n. 1. Sulla Nov. 131, cfr., per tutti, J. GAUDEMET, *Un règlement ecclésiastique de 545: la Nouvelle de Justinien CXXXI*, in *RHDFE*, 2001, 79, pp. 1-12.

⁶⁵ Cfr. F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, cit., p. 168 ss.: «... risulta chiaro che la nov. 117 si inserisce in una linea di politica legislativa per più aspetti nuova rispetto a quella seguita, almeno in materia matrimoniale, durante la questura di Triboniano» (p. 174). Dello stesso parere anche G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, cit., pp. 243-244. Sulla letteratura di Nov. 117 si è già detto *supra* p. 562 n. 54.

re: ella, per poter contrarre un nuovo matrimonio, è tenuta a fornire la prova ufficiale della morte di quest'ultimo per mezzo della deposizione giurata di *priores*, *chartularii* o del *tribunus* testimoni del suo decesso (*cap.* 11). A questo orientamento è altresì riconducibile l'innovativo diffuso ricorso all'istituto della pena della reclusione in monastero, di cui si hanno manifestazioni in Nov. 117, 13, Nov. 123, 10, 1; 11, 2; 20; 30; 43, Nov. 131, 14 pr. e Nov. 134, 10⁶⁶.

In alcuni dei testi normativi varati durante la dirigenza di Giunillo, di contro, sembra intravedersi l'apporto di altre figure: forse quello di Teodora, per quanto riguarda alcune riforme nell'ambito del diritto di famiglia e favorevoli alle donne e, ancor di più marcatamente, quello dello scaltro prefetto del pretorio Pietro Barsime⁶⁷ in questioni finanziarie e tributarie.

Nov. 117, oltre alla marcata influenza religiosa di cui si è già detto, lascia altresì trasparire un «moderato “femminismo”»⁶⁸, evidente, in particolar modo, nel tentativo di smorzare il potere del *pater* – non riconoscendogli più l'usufrutto sui beni destinati in eredità ai *fili filias* (*cap.* 1) –, nella previsione che rende legittimo il matrimonio dei senatori con donne di basso rango (*cap.* 6), nonché nella «stretta antidivorzista»⁶⁹ che anima l'intera Novella. Dell'influsso dell'imperatrice sembra potersi leggersi traccia anche in Nov. 118, che si è vista in-

⁶⁶ In argomento, cfr. F. GORIA, *La nov. 134, 10; 12 di Giustiniano e l'assunzione coattiva dell'abito monastico*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, Torino, 1974, pp. 57-76 e Id., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, cit., p. 173 n. 208, nonché J. HILLNER, *Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity*, Cambridge, 2015, p. 314 ss.

⁶⁷ Sulla figura di Pietro Barsime, cfr. W. ENBLIN, v. *Petrus 31*, in *PWRE*, XIX.2, Stuttgart, 1938, cc. 1323-1324; J.R. MARTINDALE, v. *Petrus qui et Barsymes 9*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, IIIB, cit., pp. 999-1002 e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, cit., pp. 398-399. *Praefectus praetorio per Orientem* dal 543 al 546 e dal 555 al 562, nonché *comes sacrarum largitionum* dal 540 e dal 547-548 al 550, viene descritto in termini 'poco lusinghieri' da Procopio (*hist. arc.* 22, 3-38).

⁶⁸ Così F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, p. 168; cfr., più nel dettaglio, pp. 163-167.

⁶⁹ La definizione è di S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, II, cit., p. 64.

trovare la parificazione dei sessi ai fini della successione intestata⁷⁰. E forse, quand'anche non si voglia ricondurre queste tendenze a una più diffusa sensibilità sociale, anche Nov. 119, un lungo testo normativo che introduce molteplici benefici a favore di donne, bambini, schiavi e proprietari terrieri. In particolare, Nov. 119, 1 – poi sostituita da Nov. 127, 2 (a. 548) –, rese valida ogni *donatio propter nuptias* a prescindere dall'intervento dell'*insinuatio*, ponendo drasticamente rimedio agli *escamotage* di coloro che, così facendo, miravano a rendere inefficace la loro donazione⁷¹.

Più evidente l'influsso del banchiere di origini siriane, come si evince da Nov. 130 e Nov. 128, veri e propri manifesti politici di cui egli è destinatario e ispiratore⁷². Entrambe volte ad apprestare garanzie a favore dei contribuenti, la prima delle menzionate Novelle è posta a difesa dei tassati dal transito

⁷⁰ Così E. GIANTURCO, *L'influenza dell'Imperatrice Teodora nella legislazione giustinianea*, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda per XXV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli, 1906, p. 10 (= *Id.*, *Opere giuridiche*, II, *Teoria generale – scritti vari – successioni – obbligazioni*, Roma, 1947, p. 310), che sul punto ritiene certa anche l'influenza delle idee cristiane. *Contra* A. COCI DE-GAETANI, *La Nov. 118 di Giustiniano risenti l'influsso dell'imperatrice Teodora?*, in *R. Università di Catania. Annuario dello Istituto di Storia del diritto romano dell'Univ. di Catania*, XI-XII (1910-1911), Catania, 1911, pp. 386-389, il quale, sviluppando un'argomentazione decisamente di poco spessore, ritiene che la mancata menzione di Teodora nella Novella sia indizio della sua ininfluenza. In argomento, più di recente, cfr. anche J.E. SPRUIT, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*, 1977, 24, pp. 389-421.

⁷¹ Il problema era già stato affrontato da Teodosio con C.Th. 3, 5, 13 (a. 428) e dallo stesso Giustiniano in C.I. 8, 53(54), 34 pr. (a. 529), C.I. 8, 53(54), 36 (a. 531) e C.I. 5, 3, 20 (a. 533). Che Nov. 119 non sia più ascrivibile alla questura di Triboniano si evince anche dalla rinuncia al contenimento della consuetudine e alla redazione più formale degli atti testamentari: cfr. G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustinianee*, cit., pp. 74-75.

⁷² Così E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, II, cit., pp. 762-764 e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, cit., pp. 398-399. Sulle Nov. 130 e 128, cfr., anche e rispettivamente, R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 156-157 e 158-160, nonché, sulla prima delle Novelle, W. BRANDES, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 2002, p. 106.

delle truppe, per cui ogni bene da queste requisito viene riconosciuto come deducibile. La corpora Nov. 128 ha similmente a oggetto il tema dei *collatores* e delle garanzie poste a loro tutela, ostentando un profondo interesse statale per la correttezza e la trasparenza della riscossione dei tributi. Aspetto certamente innovativo è che la tematica non è semplicemente inserita all'interno di una legge avente a oggetto l'amministrazione periferica statale, ma viene inquadrata in un testo normativo che riguarda specificatamente i contribuenti.

Nov. 122, che parimenti sembra essere destinata a Barsime, benché formalmente volta a porre rimedio ai drammi economici derivati dalla recente emergenza pandemica (oramai superata nel suo picco), rappresenta uno scaltro tentativo di arricchire le casse imperiali. Per mezzo dell'imposizione di salate sanzioni pecuniarie a coloro che non avessero rispettato la normativa, infatti, viene con forza represso ogni tentativo di alzare prezzi di merci o servizi cavalcando l'onda inflazionistica⁷³. Questi testi normativi denotano una lucidità e un'astuzia che sembrano potersi più opportunamente attribuire alla figura del Barsime, anziché a quella di Giunillo. In tali ambiti, la forte personalità del banchiere non deve aver conosciuto difficoltà nel prevalere sul meno determinato Giunillo, che, fors'anche per quieto vivere, ne adottò l'indirizzo politico e ne accolse le istanze.

⁷³ Cfr., sul punto, M. BIANCHINI, *Controllo dei prezzi e autonomia delle associazioni di mestiere in Nov. Iust. 122*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, I, Milano, 1990, pp. 118-120 e 135-140 (= Id., *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, cit., pp. 178-180 e 195-200), che ne sottolinea la preminente finalità politica e, soprattutto, fiscale. Interessante l'ipotesi formulata da L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo Occidentale. 2-8 aprile 1970*, I, Spoleto, 1971, pp. 169-170 n. 216, che ricollega Nov. 122 a un tumulto sorto in area egiziana e all'epigrafe SEG VIII 355, attribuendo al testo la natura di vero e proprio «messaggio politico».

7. Conclusioni

A voler formulare delle osservazioni conclusive sulla figura del questore Giunillo, sarebbe sbagliato ragionare in meri termini di confronto con Triboniano, il cui genio e portento si prospettavano *a priori* di difficile raggiungimento. L'attività legislativa degli anni che videro in carica Giunillo, invece, non mancò di raggiungere pregevoli risultati, nonostante il merito di alcuni di questi vada, almeno in parte, attribuito ad altri (così Nov. 117, Nov. 118 e Nov. 119, forse, a Teodora e Nov. 122, Nov. 130 e Nov. 128 a Pietro Barsime). Degno di nota è il progetto di realizzare testi normativi 'unici', segno di una sensibilità giuridica contrassegnata da audacia e novità di intenti (Nov. 117; Nov. 118; Novv. 125, 124, 126; Novv. 120 e 123; Nov. 128). Sua è certamente l'impronta filoreligiosa che emerge in alcune delle Novelle varate durante la sua questura (Nov. 117 e Nov. 131), così come è a Giunillo che devono ricondursi i tentativi volti a rimarginare i rapporti con la Chiesa nordafricana (App. 2 e App. 3).

Il pio *quaestor* ebbe certamente una personalità meno brillante, una formazione e una sensibilità giuridiche meno eccellenti del suo predecessore, ma è possibile ritenere seppa soddisfare appieno le aspettative di Giustiniano, sempre più immerso in questioni teologiche e meno in quelle giuridiche⁷⁴. Se Triboniano era stato l'uomo che aveva saputo appoggiare e guidare l'imperatore, durante la sua maturità, nella monumentale impresa della redazione del Digesto, nonché delle Istituzioni e del Codice, Giunillo seppa riflettere e dar voce all'introverso stato d'animo di Giustiniano, che, avanzando negli anni, desiderò avere accanto un teologo, oltre che un giurista, e un pio ortodosso, anziché un simpatizzante del paganesimo⁷⁵.

⁷⁴ Alcune riflessioni sul 'tardo Giustiniano' sono di R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*¹, Bologna, 1985 (e successive ristampe), p. 71 ss. e ID., *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. ARCHI, Ravenna, 1985, p. 139 ss. Che l'imperatore tenda a estromettersi dalle questioni giuridiche è evidente anche con riguardo alla graduale cessione dei suoi poteri giurisdizionali, realizzatasi per mezzo di Nov. 125 e Nov. 126, di cui si è già detto.

⁷⁵ In merito al presunto paganesimo di Triboniano, cfr., in toni piuttosto cauti, T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 65-67.

ELENA PEZZATO, La questura di Giunillo

Il contributo offre una ricostruzione della figura del *quaestor sacri palatii* Giunillo, successore del più celebre Triboniano. Fervente religioso libico, particolarmente vicino al clero nordafricano, egli scrisse gli *Instituta regularia divinae legis* in un clima di delicatissimo equilibrio politico-religioso, pressoché coincidente con la condanna dei Tre Capitoli da parte di Giustiniano. Dall'indagine emergono alcuni tratti stilistici dei testi normativi varati durante la sua questura, nonché gli apporti e gli indirizzi a lui riconducibili all'interno delle Novelle. Tra questi, il progetto di realizzare dei testi normativi 'unici', unendo e armonizzando tra loro disposizioni normative precedenti, nonché una marcata influenza filoreligiosa, assieme al tentativo di rimarginare i rapporti con la Chiesa nordafricana.

Parole chiave: *quaestor sacri palatii*, Giunillo, Novelle, tardo Giustiniano.

ELENA PEZZATO, The *quaestura* of Junillus

The paper attempts to reconstruct the figure of the *quaestor sacri palatii* Junillus, successor to the better known Tribonianus. A fervently religious Libyan, particularly close to the North African clergy, Junillus wrote the *Instituta regularia divinae legis* in a climate of delicate political-religious equilibrium, almost coinciding with Justinian's condemnation of the Three Chapters. The study reveals some stylistic traits of the normative texts passed during his *quaestura*, as well as the contributions and policies that can be traced back to him within the Novels. These include the plan to create 'unique' legal texts by combining and harmonising previous legal provisions, along with a marked pro-religious influence and an attempt to heal relations with the North African Church.

Key words: *quaestor sacri palatii*, Junillus, Novels, late Justinian period.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2021

Miscellanea

<i>Carlo Fabris</i> , La Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples dans le cadre de la réforme de la Curie Romaine : possibles perspectives, domaine de compétence et pratiques actuelles.....	285
<i>Belén Zárate Rivero</i> , Desafíos del sistema español de atención a la dependencia. Reflexiones a la luz del perfil de las personas potencialmente dependientes	327
<i>Anna Bellodi Ansaloni</i> , Il legato di libri e l'interpretazione della <i>voluntas testatoris</i>	371
<i>Maria Teresa Capozza</i> , L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. <i>Ius Romanum</i> tra passato, presente e futuro.....	413
<i>Alessandro Grillone</i> , <i>Duae arces libertatis tuendae</i> . Alle origini della difesa dal potere costituito.....	435
<i>Sonia Abis</i> , Poveri e mendici nel Ducato estense. Il concorso dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti di Modena (1847).....	477
<i>Davide Dimodugno</i> , Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali.....	515
<i>Elena Pezzato</i> , La questura di Giunillo	547
<i>Oliviero Galante</i> , La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese	571

Fatti e giudizi

Giovanni Tarantino, Sgreccia: tutti gli individui hanno la medesima dignità ed il medesimo valore, dal concepimento alla morte naturale. A proposito dell'allocazione delle risorse di cura scarse nella situazione di emergenza sanitaria 603

Recensioni 615

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.